

Produzione documentaria e organizzazione territoriale tra XII e XIII secolo: primi sondaggi sul caso genovese

VALENTINA RUZZIN

Università degli Studi di Genova

Abstract. This paper aims to analyze the *imbreviatura* of the pronouncements written by the Genoese notaries and released by the local *consules* of different territorial realities, in order to verify the adhesion to the documentary model offered by the pronouncements given by the *Commune* of Genoa. The attention is mostly focused on the formal aspects of the documentation, the documentary production being – when developed according to a model – one of the aspects of the jurisdictional control *in fieri*.

Keywords. Lodo consolare (*Laus*); *Consules*; Rural communes; Genoa; 12th century.

Nella ricca fase di sperimentazione che coinvolge la *cancellaria* del comune genovese nel corso del XII secolo, l'elaborazione di una specifica struttura formale per il lodo dei consoli rappresenta una sorta di precoce punto di arrivo. Nel definire tale modello, infatti, Antonella Rovere richiama subito anche gli aspetti giurisdizionali maturati contestualmente dal comune che ha sentito questa esigenza documentaria: è infatti indubbio che l'elaborazione di uno specifico strumento destinato a raccogliere l'azione dei maggiori organi governativi e giudiziari debba risentire anche di tale dimensione¹.

¹ Di fatto ROVERE 2009, p. 513, ritiene che il lodo fosse «il più versatile strumento documentario attraverso il quale il comune genovese di XII secolo dà espressione concreta alle competenze in campo amministrativo e giudiziario». Sulla struttura del lodo si veda soprattutto ROVERE 1997, a cui rimando anche per la bibliografia indicata sugli stessi argomenti.

Email: vruzzin@gmail.com

La soluzione espressa già in quei decenni dal notariato locale è semplice, completa eppure duttile e, nei suoi elementi intrinseci, pone l'accento proprio sulla partecipazione attiva da parte del comune non solo in qualità di autore di queste scritture, ma anche di garante del loro valore giuridico e formale: gli originali dei lodi presentano di norma la sottoscrizione notarile e quella dei *publici testes*, cioè di alcuni esponenti di liste controllate di cittadini ritenuti adatti a conferire validità giuridica ad alcune scritture².

Purtroppo, non possiamo sbilanciarci nell'ipotizzare quale percorso esattamente seguisse la procedura dell'emissione dei lodi comunali, perlopiù pervenuti, appunto, in originale o in copia su registro: il fatto che quasi esclusivamente il cartulare di Giovanni scriba ne abbia trasmesso un piccolo gruppo di imbreviature³ induce a ritenere plausibile che tale tipo di produzione, ammesso che fosse affidata anche ad una stesura 'matrice', abbia trovato precoce destinazione entro registri appositi, magari frammentata ad altra documentazione pubblica⁴. Tale ipotesi sarebbe d'altronde espressione del medesimo tratto di ricerca di una cifra propria da parte del comune genovese: un'entità politica che domanda presto autonomia per la propria produzione, compresa quella che deriva dall'esigenza di ordinarla e conservarla. Forse proprio la precocità di questa prassi è una delle cause che poi hanno condotto alla attuale perdita quasi integrale del materiale documentario emesso dalle sue principali articolazioni istituzionali, cittadine ed extraurbane: i libri *consulatus* di cui abbiamo sporadiche notizie, e, in seguito, altri registri che verosimilmente raccolsero la documentazione delle prime magistrature stabili formatesi già alla fine del XII secolo⁵.

Dalla stessa radice 'culturale' si può dire che discenda la precocità nel conservare in volume copia di tutta quella documentazione percepita come probante l'estensione concreta del dominio territoriale, un percor-

² *Ibidem*.

³ È tramandata infatti anche un'imbreviatura (1201) di lodo dei consoli *communis* anche in *Guglielmo da Sori*, I, n. 458.

⁴ ROVERE 2009, pp. 524-525.

⁵ *Ibidem*. L'esistenza di libri *consulatus* è sostenuta da una autentica in *Vetustior (Libri iurium*, I/4, n. 704), nella quale si richiama il *cartularium consulatus Lanfranci Piperis et aliorum*, un *liber*, quindi, di atti pubblici per il 1159, da dove sarebbe stata tratta la cedola del documento ivi poi copiato.

so di espansione a sua volta cominciato sin dagli anni Venti dello stesso XII secolo. Si capisce quindi come, data la perdita integrale cui si è appena fatto cenno, i *libri iurium* costituiscano a oggi la principale risorsa per indagare almeno in senso molto generale i progressivi assetti territoriali conquistati nel tempo dal comune. Entro questa fonte è però giocoforza che risulti testimoniata con chiarezza solo l'annessione di alcuni territori, perché avvenuta attraverso le dinamiche più diffuse, quali la conquista militare o la consegna, più o meno pacifica, da parte di signori locali; se si rivolge invece l'attenzione a molte delle comunità e *villae* che costituiranno poi l'ossatura dell'entroterra rurale e costiero della *civitas*, si riscontra facilmente come le informazioni desumibili da tali complessi risultino incomplete. Amplissime porzioni di territorio non soltanto peri-urbano non trovano alcuna menzione o, al contrario, appaiono, già nella prima metà del XII secolo, gravitanti attorno alla città senza che siano pervenuti indizi circa le diverse fasi che descrivono tale attrazione.

Entro i *libri iurium*, infatti, a partire dai documenti più risalenti è continuamente proiettata un'ombra, si può dire, un'impronta in negativo, che esime da alcuni provvedimenti coloro che abitano tra il torrente Gesta e *Roboretum* – ovvero grossomodo tra i centri di Cogoleto e Moneglia – o che viceversa li include a seconda della natura dell'atto, fatto che lascerebbe pur sempre tacitamente intravedere in questo spazio l'esercizio di un *districtus* per consuetudine, che forse non è *de iure*, ma è *de facto*⁶. Proprio durante quel secolo, infatti, è possibile che il comune di Genova non detenga ancora una giurisdizione 'ufficiale' su molte di tali porzioni di territorio: ha esteso in modo indubitabile il proprio dominio per primo su Portovenere (1113), poi oltre i Giovi (1121), dove ha fondato le prime *castellanie* del suo sistema territoriale, poi ha confederato alcuni piccoli centri e parte delle riviere⁷, ma è aspetto controverso quando si possa ritenere che la *civitas* abbia una vera e propria sfera di influenza riconosciuta dall'autorità imperiale: si fa menzione al *districtus* a partire dai larghissimi accordi intercorsi con Federico I

⁶ SAVELLI 2003, pp. 65-80.

⁷ Queste notizie sono desumibili sia dagli *Annali*, sia dai *Libri iurium (ad indicem)*, mentre manca un approfondimento sull'espansione territoriale genovese del XII secolo, per la quale si veda ancora VITALE 1951, entro cui tuttavia non si riviene alcuna sezione dedicata, appunto, al contado. Recenti riflessioni invece sul contado di Savona in RAO 2018.

(1162), ma in ogni documento di matrice imperiale ci si riferisce soltanto ed esclusivamente all'aspetto militare del *feodum* e sempre fatti salvi i diritti marchionali, che non sono affatto fittizi, stante la disseminata presenza di micro-dinastie signorili lungo tutto l'arco Ligure⁸.

D'altronde, l'interscambiabilità, e quindi la fragilità intrinseca, dei termini con cui nella documentazione genovese dei secoli X-XII si fa riferimento al territorio circostante alla città (*districtus, comitatus, episcopatus, fines*) è stata opportunamente sottolineata dalla storiografia nei decenni recenti⁹. Tale fluttuazione lessicale è infatti sintomo di incertezza proprio nella resa dei rapporti giurisdizionali tra la città e le molte comunità minori circostanti, che restano invece ancora inesplorati. Forse la quasi perfetta sovrapposizione di intenti tra la cattedra genovese e la compagine comunale, che si manifestò almeno dai decenni centrali del XII secolo e fu ben riassunta dal primo sigillo, alla fine si tradusse in una, dove possibile, tacita sovrapposizione tra il territorio dell'arcidiocesi e la distrettualizzazione laica di un comune molto ambizioso e pragmatico, velocemente incline a espandersi lungo tutte le direttrici possibili.

Alla quasi totale scomparsa di imbreviature di lodi consolari dopo la non numerosa serie presente nel cartulare di Giovanni scriba fa da contraltare la presenza, proprio entro i protocolli notarili prodotti entro i primi anni del XIII secolo, di altre attestazioni documentarie, definite *laudes* dai notai stessi, che riguardano l'attività dei consoli appunto di comunità locali, perlopiù sedi di pieve, che talvolta, evidentemente, si configurano come altrove sotto l'amplissima etichetta di comune rurale¹⁰. D'altronde si tratta, in alcuni casi, proprio delle stesse piccole realtà locali che già alla

⁸ La questione non è di poco conto e sicuramente era sentita con urgenza, o non si spiegherebbe il tentativo compiuto in tale direzione ancora nel 1210, con i patti stretti con Federico di Sicilia, al quale si chiede di garantire, divenuto imperatore, la tanto agognata giurisdizione fino a Monaco: *Libri iurium*, I/4, n. 668.

⁹ Parzialmente dedicati a questi aspetti GUGLIELMOTTI 2005, GUGLIELMOTTI 2007a, GUGLIELMOTTI 2007b, ma si trovano ottimi spunti seminali in POLONIO 1984.

¹⁰ Le sentenze consolari riguardano i centri di Bargagli, Bavari, Carignano, Castello, Ceranesi, Crevari, Langasco, Mignanego, Molassana, Murta, Nervi, Polanesi, Quarto, Quezzi, Quinto, Recco, Rivarolo, San Martino, San Pier d'Ardena, San Tomaso, Sant'Olcese, Serra, Sestri Ponente, Sori, Struppa, Voltri. Per le signature archivistiche

fine degli anni '30 del XII secolo risultano appunto essere state incluse, con varie modalità, negli obblighi di servizio di *guardia* da rendersi alla *civitas*: alcuni *homines* sono tenuti a parteciparvi attivamente, altri a contribuire alle spese, tutti ricadono entro l'orbita dell'episcopo¹¹.

La tematica delle possibili interconnessioni tra la forma di amministrazione esercitata in modo diretto su un territorio e la forma documentaria attraverso la quale essa si manifesta nella concretezza è molto ampia, e l'apporto tecnico fornito dal notariato cittadino della metà del secolo XII alla *facies* dell'organismo comunale è difficilmente valutabile. Ma se la forma del lodo, elaborata da parte del comune genovese per i suoi consoli, proprio nella sua semplicità, particolarità e costanza formale, in fondo esprime autocoscienza anche giurisdizionale, è possibile che la forma documentaria adottata dai notai cittadini per le sentenze emesse dai consoli di tali comunità minori chiarisca questi opachi rapporti di dipendenza? In quale rapporto stanno cioè questi pronunciamenti con il modello documentario offerto dai lodi genovesi, che sappiamo ormai divenuto maturo e fortemente caratterizzato già dalla prima metà del XII secolo, e cosa possono suggerire in merito alla relazione tra la *civitas* e questo ampio territorio? Si tratta, cioè, di scritture locali a imitazione di quelle genovesi o è ravvisabile in esse qualche segno di una matrice condivisa, per non dire proprio di un indirizzo formale, di un primo nucleo di scritture dovute all'amministrazione territoriale del contado?

Il contenuto

Prima di accostarsi a descrivere la struttura, in merito almeno alla materia trattata in questi pronunciamenti, è possibile osservare alcuni aspetti di carattere generale. Il primo dato necessario da rimarcare, perché co-

del materiale inedito d'ora in poi indicato si vedano COSTAMAGNA 1956 e BOLOGNA 1988. Sull'ormai vastissimo tema del comune rurale rimando al quadro per l'Italia centrale, ma anche bibliografico, reso da TADDEI 2011, limitandomi tuttavia ad osservare che nessuno studio è mai stato condotto, appunto, per l'area ligure.

¹¹ *Libri Iurium*, I/1, n. 4; vi si citano gli *homines* di Bargagli, Bavari, Carignano, Ceranesi, Langasco, Quezzi, Rivarolo, San Martino, Sestri Ponente, Struppa (v. nota precedente).

stituisce il punto di partenza di ogni constatazione successiva, è che le risoluzioni emesse da questi rappresentanti comunitari, che garantiscono la giustizia alla popolazione locale, sono affidate al notariato attivo nel tessuto urbano e, di norma, redatte all'interno della città di Genova.

Sebbene siano testimoniate le attività di 25 comunità poste in entrambe le riviere e nell'entroterra, fino a un raggio di circa 20 chilometri dalla città, soltanto in pochi casi i pronunciamenti avvengono *in loco*, e con modalità diverse: se paiono occasionali o sporadiche le attestazioni pervenute per pochi villaggi, dove alcuni notai si sono forse recati appositamente¹², senz'altro differente è la circostanza relativa all'operato dei consoli del piccolo centro rivierasco di Sori, da dove probabilmente proviene proprio uno dei notai di XII secolo, cioè Guglielmo, la cui attività avviene *in loco* in ben oltre la metà dei casi, costituendo quindi un campione numerico che surclassa quello di altre comunità¹³.

La circostanza induce a chiedersi quanto sia il perduto per tale tipo di scritture, ma non ritengo possibile capovolgere il dato, ovvero considerare che questo vario insieme di abbreviature sia quello che è stato garantito solo perché trasmesso dai professionisti cittadini: immaginare un notariato interamente locale per centri demici molto piccoli a questa altezza cronologica è improbabile, e d'altronde lo stesso Guglielmo *Saurinus* redige le sentenze dei consoli di pieve anche a Genova¹⁴.

La larghissima maggioranza di questi lodi è dunque stesa in città, perlopiù nei luoghi di rogito abituali dei notai redattori: la cattedrale, la volta *Fornariorum*, il fondaco *Pedicularum*, il *forum* di San Giorgio, il che è rilevante perché connette ancora di più queste espressioni delle comunità locali alla *civitas* e ai punti nevralgici della vita sociale e politica dell'epoca.

¹² *Bonvillano*, n. 171: «In foro plebis Bargagi»; n. 211: «In Bargagi»; n. 219: «In ecclesia Sancti Sili plebis Nervi»; *Giovanni di Guiberto*, II, n. 1498: «sub porticu ecclesie Sancti Iohannis de Quarto».

¹³ V. nt. 21.

¹⁴ *Guglielmo da Sori*, I, n. 61; *ibid.*, II, nn. 636, 637, 738-743, 921, 922. Successivamente invece, nel corso del pieno XIII e poi soprattutto del XIV secolo, quando tuttavia queste attività consolari saranno diverse (v. oltre), il dato si può forse ritoccare, poiché emergono tracce di notariato locale abbastanza numeroso, di nomina per ora inafferrabile, ma quasi interamente perduto e dunque sconosciuto.

Il secondo dato generale e comune è che i consoli di queste, talvolta piccolissime, comunità mostrano di detenere chiare prerogative giudiziarie e si comportano a tutti gli effetti come veri e propri giudici in materia civile. La circostanza solleva molti interrogativi, il principale dei quali è appunto attraverso quali modalità essi traggano l'autorità e la competenza per tali funzioni, e non mi riferisco solo all'autorità temporaneamente conferita loro dalla comunità che rappresentano e che forse li ha eletti, ma proprio nel senso giurisdizionale cui si alludeva prima, come e quando questi stessi centri demici abbiano assunto una configurazione che può ricadere anche sotto l'amplessima etichetta di comune, come nel caso di Sestri Ponente¹⁵. Molto raramente infatti in esse si fa riferimento al comune di Genova, mai ai suoi consoli o alle loro disposizioni, né si fa alcun cenno alla curia dell'arcivescovo, alla diocesi o ad altro che più semplicemente lasci intendere un rapporto di natura giurisdizionale con la *civitas* o con suoi importanti protagonisti¹⁶.

Del laborioso processo che deve aver condotto tali ampi territori al controllo del comune genovese resta forse traccia in un documento, che peraltro riguarda invece un piccolo borgo posto molto più lontano e incluso nella sfera di influenza del comune in seguito a uno scontro militare¹⁷. Si tratta del decreto del 1182 attraverso il quale il comune di Genova accoglie gli uomini di *Vinguelia* (probabilmente Lingueglietta), istituendo nel luogo un consolato e una *compagna*; ma, nel riconoscere alla popolazione

¹⁵ RUZZIN 2017, pp. 85-89.

¹⁶ Per esempio, in una soltanto delle sette occorrenze entro le quali i consoli delle pieve di Sori dichiarano di aver fatto ricorso agli *extimatores* si esplicita che questi sono *communis Ianue*: *Guglielmo da Sori*, II, n. 739; in un'altra, che sono quelli di Rapallo, ma perché l'appezzamento in questione è infatti posto a Rapallo (*ibid.*, n. 550). Al contrario, nel caso della comunità di Ceranesi, in una circostanza particolarmente delicata perché si riverbera anche su un bene comune, si è proceduto alla nomina di un collegio locale: *Lanfranco*, I, n. 47: «Hoc autem ideo factum est quia cum terra illa que dicitur bandita cummunis esset totius plebis, et homines singuli tercerii partem suam terciam vellent habere visam et determinatam, habito consilio et consensu totius populi plebis eligimus duodecim legales viros qui terram illam sub sacramento fideliter et legitime diviserunt».

¹⁷ Il documento è infatti incluso nella continuazione trecentesca delle raccolte comunali (*Libri iurium*, II/2, n. 66).

la facoltà di eleggere annualmente i propri rappresentanti, si definisce tale concessione come propria delle «plebes et cetera loca Ianuensis archiepiscopatus ad honorem Ianuensis urbis» e, poco oltre, motivata dall'utilità che deriva «ex consulatu et observacione iusticie». Sorvolando ogni aspetto retorico ovviamente presente in questo testo, proprio l'amministrazione della giustizia locale sembra dunque essere il nodo. È necessario infatti sottolineare che queste sentenze riguardano questioni dotali, trasmissione di eredità a minori e divisioni patrimoniali; non, dunque, la precisazione di esigenze interne a una singola comunità, come per esempio quelle relative all'accesso alle risorse del suolo, ma qualcosa che travalica l'ambito strettamente locale, ed è evidente che l'esecutività di un pronunciamento in materia di corresponsione di denaro o di una quota di eredità dipenda dal riconoscimento concreto dell'autorità che l'ha emesso¹⁸.

Anche il quesito relativo a come i *consules* di tali comunità traggano la competenza tecnica necessaria a dirimere le questioni assume una rilevanza notevole. Si tratta infatti di individui che, pur nell'asciuttezza delle indicazioni onomastiche proprie dell'epoca, sembrano essere a tutti gli effetti attori sociali appartenenti alle medesime realtà locali, mai definiti attraverso l'indicazione di qualifiche professionali, e non riconducibili a ceti sociali elitari, e non si muovono sorretti, all'apparenza, da un potere superiore. Ci si trova dunque di fronte a qualcosa di molto diverso dai *boni homines* locali che si trovano talvolta indicati con competenze dirimenti o consultive in occasione di controversie tra comunità o tra queste ed enti ecclesiastici. Se un analogo ragionamento è applicabile anche ai consoli dei placiti di Genova, espressi com'è noto dalle famiglie eminenti della città, esso si può tuttavia risolvere con la nozione certa che abbiamo della presenza di *iudices*, talvolta di provenienza forestiera, cooptati apertamente dal comune proprio per garantire competenza tecnica¹⁹; in questo caso, invece, solo in una sentenza di mano di Lanfranco è visibile un tipo di sostegno chiaro; il resto dei cenni a *consilia sapientum*, dove presenti, sembrano

¹⁸ Due soltanto di questi lodi riguardano la regolamentazione dell'accesso a beni comunitari, ovvero il caso del bosco della comunità di Struppa (*Oberto (1190)*, n. 102) e di quello della comunità di Murta (*Oberto (1186)*, n. 274).

¹⁹ *Libri iurium*, I/1, nn. 32, 33, 57, 121.

piuttosto limitarsi a espressioni da formulario²⁰. Se ne dovrebbe dedurre quindi che il comune di Genova non abbia controllo formale sull'operato dei consoli di tali comunità. Eppure, le modalità concrete che presiedono alle decisioni di questi *consules* e di cui troviamo traccia all'interno delle sentenze stesse, poggiano su aspetti tipici delle figure giudiziarie mature: essi dispongono l'intervento appunto di *publici extimatores*, ascoltano *curatores*, affidano beni all'incanto, valutano *idonei testes*, analizzano *instrumenta*, stabiliscono *termini* a comparire, conferiscono validità a ultime volontà espresse solo oralmente²¹.

L'ultimo aspetto generale è quello per cui la popolazione non solo identifica tali *consules* come interlocutori sicuri, adatti e sufficienti per le proprie esigenze, ma probabilmente approva o richiede che essi ricorrano al notariato cittadino per affidare alla scrittura le proprie decisioni. Se questo

²⁰ Vi fa abituale ricorso ad esempio Guglielmo da Sori, mentre è molto più occasionale in altri. Solo in un caso si ha certezza che tale accorgimento è concreto, cioè una sentenza di mano di Lanfranco di cui a nota 28, entro la quale, strutturata com'è attorno ad una lista di spese sostenute dai curatori, si cita anche una cifra corrisposta «cuidam iudici pro consilio».

²¹ Solo a titolo di esempio: *Giovanni di Guiberto*, I, n. 343: «Consules vero providentes de suo officio predictam terram (...) exposuerunt ut plus offerenti daretur»; *Bonvillano*, n. 201: «atestationes predictorum testium a predictis consulibus interrogatorum quos laudaverunt predicti consules firmas et stabiles in perpetuum esse et eam vim coram futuris consulibus et potestatibus obtineat, si coram ipsis tradite et attestate et propria ore eos interrogassent»; *ibid.*, n. 219: «non haberent et ipse Oto confesus coram consulibus esset et partem suam de ista petia vendere vellet supricavere predictis consulibus ut auctoritatem eorum sibi prestarent in vendere partem suam et predictam heredem [così nell'edizione] quod consules cognoverunt per idoneos testes et per instrumentum». *Guglielmo Cassinese*, I, n. 142: «eo vocato, terminos posuerunt sicut visum fuit eis bona fide, interponendo ut esset ante se ad certum terminum»; *Lanfranco*, I, n. 15: «Hoc autem ideo factum est quia cum non inveniretur mobile in bonis illius, unde solvi possent dicti sol. .XL. fecimus incantari terram predictam, non invenientes utique plus offerentem, laudavimus ut supra»; *ibid.*, n. 258: «Hoc autem idem factum est quia cum non inveniretur mobili in bonis eorum, unde possent solvi ea que legaverat mater orum, fecimus incantari predictam terram. Cum itaque non inveniretur quod tantum offeret, laudavimus ut supra Oberto Calcherio quem ipsa Guilia curatorem in rebus suis constituerat, auctoritate nostra curante pro eis». *Oberto (1190)*, n. 454: «Hoc autem ideo quoniam probarunt coram predictis cunsulibus sufficienter bonis testibus quod (...)».

meccanismo può essere in genere ritenuto implicito, in un caso è invece manifesto, perché in una di esse (1198) si fa menzione di un precedente lodo, emesso dal consolato trascorso, che però non fu scritto per mano di pubblico notaio, con la conseguenza che ora proprio il ricorrente «supplicavit ut ipsi laudem per manum publici notarii scribere facerent»²².

La notizia di questa esplicita richiesta da un lato incontra il dato per cui tutte le imbreviature di sentenze che finora ho reperito risultano essere estratte *in mundum*, mentre dall'altro rimanda subito ad un ulteriore, ultimo, punto fondamentale, e cioè come avvengano il momento giudiziario e quello della sua redazione scritta da parte del notaio. Ovvero se, nella concretezza, i consoli si rechino dal notaio esponendo quanto è stato da loro deciso in un momento precedente e imprecisabile, o se l'azione del giudizio avvenga effettivamente di fronte al notaio. Questo aspetto è molto rilevante non soltanto perché connette ancora una volta e maggiormente tali organi consolari alla città, ma perché è strettamente legato a ciò cui alludevo prima, cioè alla 'percentuale' di richiami alla prassi che il notaio stesso può aver inserito spontaneamente in questi pronunciamenti, traducendo cioè in procedura le azioni e decisioni attraverso l'utilizzo di un lessico che forse già padroneggia.

La struttura

Le imbreviature di lodi prodotte dal notariato genovese entro i primi decenni del XIII secolo per quelle comunità minori definibili come almeno soggette a una diretta influenza del comune, ma le cui modalità di attrazione non sono testimoniate in alcun modo, sono 159, riguardano 25 centri demici e, pur con grandi diversità di numero di cui si dirà, sono state redatte da 10 notai differenti, ovvero da molti di quelli attivi entro i primi decenni del XII secolo i cui frammenti di cartulari sono pervenuti, il che lascia intendere quanto diffusa fosse questa prassi²³.

²² *Bonvillano*, n. 211.

²³ Sono presenti in Giovanni scriba (*Giovanni scriba*, I, doc. 792), Oberto scriba *de Mercato* (*Oberto (1186)*, n. 274; *Oberto (1190)*, nn. 58-65, 87, 102, 392, 454, 632, 639; GENOVA, Archivio di Stato (d'ora in poi ASGE), *Notai Antichi*, 2, cc. 24v, 32v, 181v, 201r, 142bisv;

Tali abbreviature sono disseminate all'interno dei registri in modo casuale, fatta salva in alcuni casi una certa serialità²⁴, quindi si affiancano a materiale documentario di natura indubitabilmente privata e di varia tipologia.

A questo campione è bene inoltre aggiungere 2 originali (1148/1149, 1204), mentre un terzo documento su pergamena, non definibile come lodo, riguarda invece una ratifica (1142), cioè uno dei riscontri documentari relativi all'attività di tali rappresentanze locali ritracciabili entro i medesimi protocolli e in altre forme di documentazione²⁵.

ASGE, *Notai Antichi*, 4, cc. 3v, 13r, 74r, 68r, 78r, 78v, 89v, 86v, 139v, 150v, 153r, 221r, 234v, 176r, 180v; ASGE, *Notai Ignoti*, 1/IX, sub 17 novembre 1201; ASGE, *Notai Ignoti*, 1/X, sub 13 dicembre 1201, in Guglielmo Cassinese (*Guglielmo Cassinese*, I, nn. 90, 104, 142; II, nn. 1486, 1500, 1509, 1553, 1603), Lanfranco (*Lanfranco*, I, nn. 4, 15, 33, 47, 48, 258, 268, 269, 271, 276, 278, 446, 481), Bonvillano (*Bonvillano*, nn. 171, 201, 211, 219) Giovanni di Guiberto (*Giovanni di Guiberto*, I, nn. 134, 151, 343), Guglielmo da Sori (*Guglielmo da Sori*, I, nn. 15, 101; II, nn. 61, 111, 115, 117, 130-133, 136-140, 158, 214, 242, 243, 271, 275, 282, 287, 290, 293, 326, 333-335, 345, 431, 436, 437, 478, 531-533, 550, 585, 586, 620, 636, 637, 700, 705, 729, 730, 733-736, 738-743, 749, 750, 836, 866-868, 912, 913, 916-918, 921, 922, 943), Oberto di Piacenza (ASGE, *Manoscritti*, 102, cc. 61v, 96v, 110r), Oliviero di Giovanni (ASGE, *Notai Ignoti*, 1/XIII, atto del 5 marzo 1211), Raimondo Medico (ASGE, *Notai Antichi*, 5, c. 48v). Non risultano attestati nella produzione di Macobrius (*Giovanni scriba*, II, pp. 258-273), nell'unica carta pervenuta di Marsilio (ASGE, *Notai Ignoti*, 1/IV), nelle due di *Notaio Ignoto del 1176* (ASGE, *Notai Ignoti*, 1/III), nei frammenti di Pietro Rufi (ASGE, *Notai Antichi*, 7, cc. 87-143, 160-197; *Notai Ignoti*, 1/XVI), di Maggio (ASGE, *Notai Antichi*, 11, cc. 1-3, 22-24) e di Simone Donati (ASGE, *Notai Antichi*, 11, cc. 4-21). Esse riguardano i centri di Bargagli, Bavari, Carignano, Castelletto, Ceranesi, Crevari, Langasco, Mignanego, Molassana, Murta, Nervi, Polanesi, Quarto, Quezzi, Quinto, Recco, Rivarolo, San Martino, San Pier d'Arca, San Tomaso, Sant'Olcese, Serra, Sestri Ponente, Sori, Struppa, Voltri. Per le segnature archivistiche del materiale inedito qui indicate e anche oltre si vedano COSTAMAGNA 1956 e BOLOGNA 1988. Per l'attività dei consoli di Sori v. RUZZIN 2015, pp. XLIII-XLVII.

²⁴ Otto sono i documenti scritturati uno di seguito all'altro da Oberto scriba nel 1190 per i consoli di Molassana, mentre diverse serie si possono vedere nella produzione di Guglielmo da Sori (v. nota precedente, e poi oltre per questi due notai).

²⁵ I due lodi sono in *S. Maria delle Vigne*, n. 11, e *S. Stefano*, II, n. 282. La ratifica che i consoli di Struppa appongono alla promessa fatta dagli uomini del loro villaggio è in *S. Stefano*, I, n. 118 (su questi n. si veda anche oltre e nota 32). Altre forme di documentazione, per esempio, sono quelle entro le quali gli stessi consoli intervengono confer-

Poiché questo *corpus* è dunque molto eterogeneo per consistenza, provenienza e data di emissione, per meglio evidenziarne le caratteristiche formali occorre riportare almeno in parte l'analisi al singolo notaio rogatario, sottolineando però che, trattandosi di imbreviature, è bene considerare anche l'*usus scribendi* (dislocazione dei dati e forma del dettato) attuato entro il registro in occasione di composizione di atti privati, perché solo una variazione volontaria della norma personale indica con maggiore sicurezza l'eventuale percezione di una diversa natura della scrittura.

In primo luogo, nonostante la varietà del *corpus* censito, è possibile evidenziare subito un dato sicuro e comune: con la sola eccezione delle imbreviature offerte da Giovanni di Guiberto (1203-07), tutti i notai redattori di tali sentenze di comunità producono un *tenor* che è del tutto sovrapponibile a quello previsto per il lodo dei consoli del comune di Genova, scegliendo cioè di ricorrere al dettato oggettivo e di strutturarne allo stesso modo, il che è interessante in sé e perché testimonia quanto e quanto rapidamente sia penetrato nelle capacità professionali del notariato locale tale modello documentario.

In maniera dunque identica, i documenti si aprono subito²⁶ con la parte dispositiva in terza persona. Il *tenor* quindi si svolge direttamente con i nomi di consoli, seguiti dal verbo che riassume il tipo di azione (*laudaverunt/absolverunt/condempnaverunt* etc.), cui poi viene accostata una parte narrativa, entro la quale trova posto l'esposizione delle motivazioni relative alla questione presentatasi e alle modalità con cui i *consules* hanno proce-

mando o sostenendo l'azione giuridica intrapresa da terzi, come nel caso della vendita di alcuni beni da parte dell'arciprete della chiesa di San Martino di Sampierdarena (*Giovanni scriba*, I, n. 459), dell'analoga situazione per la chiesa di Borzoli (*Lanfranco*, I, n. 353) o della compravendita di un bosco attuata da un minore (*Guglielmo da Sori*, I, n. 57). Nel registro della curia arcivescovile genovese e nei registri della Catena di Savona, invece, si rintracciano occasionali cenni a tali consoli in ruolo di rappresentanza delle comunità, come in occasione di una controversia in merito alla riscossione delle decime (*Registro della curia*, pp. 67, 81) o all'esenzione dai dazi di Savona (*Registri della Catena*, I, n. 17).

²⁶ In apertura di queste imbreviature è per lo più presente un'invocazione verbale, che è assente invece negli originali su pergamena dei lodi consolari cittadini, essendo questi stessi aperti da una sola simbolica (segno di croce); è però quanto mai difficile dare una valutazione di questo dato, perché forse può risentire più di ogni altro delle abitudini di redazione del singolo professionista in occasione di scritturazione su protocollo.

duto per dirimerla. Questa seconda parte è collegata alla precedente attraverso un'espressione esplicativa (*et hoc ideo factum est quia/quoniam*), e il tutto è chiuso da una brevissima ripresa del verbo dispositivo (*et ideo laudaverunt ut supra*), che rinforza ciò che è già stato deciso ed esposto.

Per quanto riguarda invece la disposizione e la qualità dell'apparato delle *publicationes* – il nodo che esplicita meglio la diversificazione del modello del lodo da quello dell'atto privato – si osservano diverse fluttuazioni, il che forse risponde già alla domanda iniziale. Sappiamo infatti che entro i lodi consolari cittadini, le *publicationes* subiscono una volontaria suddivisione: la datazione topica si trova nel protocollo, mentre la cronica, di solito piuttosto asciutta, è proposta a chiusura del documento. Nelle poche imbreviature tramandate, inoltre, non sono ricordati testimoni; si è detto infatti che, in caso di originale, il lodo comunale, a partire dagli anni Trenta del secolo, è sottoscritto dal notaio e, di norma, da due *publici testes*, cioè assume una particolare prassi autenticatoria che insiste molto sul ruolo del comune stesso come garante di *publicitas*²⁷.

È possibile invece affermare che nel caso di quelli emessi dai consoli di queste comunità la disposizione e la presenza degli elementi che costituiscono le *publicationes* vari primariamente nel tempo, e poi da notaio a notaio. Nella tabella che segue, ho rilevato quindi le occorrenze prevalenti, cui ho scelto di accostare anche l'abitudine scrittoria consueta da parte del singolo nel redigere il dettato di atti privati.

▲ = imbreviatura di lodo ● = imbreviatura di atti privati					
	Datazione topica	Datazione cronica	Testimoni		Dettato
			no	sì	
Giovanni scriba (1154-1164)	protocollo	protocollo		protocollo ●▲	oggettivo ●
	escatocollo ●▲	escatocollo ●▲		escatocollo	oggettivo ▲
Oberto <i>de Mercato</i> (1180-1207)	protocollo ▲	protocollo		protocollo ●▲	sogettivo ●
	escatocollo ●	escatocollo ●▲	▲	escatocollo ●▲	oggettivo ▲

(continua)

²⁷ ROVERE 1997, p. 316.

	▲ = <i>imbreviatura di lodo</i> ● = <i>imbreviatura di atti privati</i>				
	Datazione topica	Datazione cronica	Testimoni		Dettato
			no	sì	
Guglielmo Cassinese (1191-1192)	protocollo ●	protocollo		protocollo ●	soggettivo
	escatocollo ●▲	escatocollo ●▲		escatocollo ●▲	oggettivo ●▲
Guglielmo da Sori (1191, 1195, 1200-1202)	protocollo ▲	protocollo		protocollo	soggettivo ●
	escatocollo ●	escatocollo ●▲		escatocollo ●▲	oggettivo ▲
Oberto di Piacenza (1197-1198)	protocollo	protocollo		protocollo	soggettivo ●
	escatocollo ●▲	escatocollo ●▲		escatocollo ●▲	oggettivo ▲
Bonvillano (1198)	protocollo ●▲	protocollo	▲	protocollo ●	soggettivo ●
	escatocollo ●	escatocollo ●▲		escatocollo ●▲	oggettivo ▲
Giovanni di Guiberto (1200-1201, 1205)	protocollo ▲	protocollo	▲	protocollo	soggettivo
	escatocollo ●	escatocollo ●▲		escatocollo ●▲	oggettivo ●▲
Lanfranco (1203-1212)	protocollo	protocollo	▲	protocollo	soggettivo ●▲
	escatocollo ●▲	escatocollo ●▲		escatocollo ●▲	oggettivo
Oliverio (1211)	protocollo ▲	protocollo		protocollo	soggettivo ●
	escatocollo ●	escatocollo ●▲		escatocollo ●▲	oggettivo ▲
Raimondo Medico (1213)	protocollo	protocollo		protocollo	soggettivo
	escatocollo ●▲	escatocollo ●▲		escatocollo ●▲	oggettivo ●▲

Pur in tanta varietà di risposte, si possono sottolineare altri tratti comuni, oltre alla struttura del *tenor* e al ricorso al dettato oggettivo, il primo dei quali è fondamentale, cioè la registrazione della presenza di testimoni.

A differenza di quanto accade quindi per le pur poche imbreviature

dell'operato dei consoli del comune, in occasione delle sentenze di queste comunità la maggior parte dei notai registra la presenza di testimoni, con l'esclusione dei più tardi Lanfranco e Giovanni di Guiberto, e con l'occasionale alternanza proposta da Oberto scriba *de Mercato* e Bonvillano. La mancata *notitia testium* proposta da questi notai non riguarda tuttavia le medesime comunità, cioè non è dovuta a un differente *status* giurisdizionale attribuibile *ab antiquo* a uno specifico centro demico, ma genericamente si intensifica all'inizio del XIII secolo. Resta non verificabile se tale assenza dipenda dal singolo professionista, immaginando cioè che egli abbia, almeno in quel momento, un ruolo in qualche modo codificato dal comune per tali tipi di necessità documentarie, forse implicitamente destinate alla validazione, in caso di originale, da parte dei *publici testes*; colpisce però che, al contrario, proprio due di coloro che, sempre o talvolta, non elencano testimoni (Oberto *de Mercato* e Lanfranco) non risultino mai essere stati attivi per il comune²⁸.

Questo conduce a tentare di esplorare il rapporto tra comunità locali e il notaio che risulta estensore di questi documenti. Tuttavia, come in realtà già notato anche per la definizione di scriba delle magistrature cittadine²⁹, nessuno di loro trasmette mai l'urgenza di qualificare in qualche modo il legame, ammesso che vi sia, con le rappresentanza consolari locali delle quali redige i lodi.

Non pare neppure leggibile in modo chiaro una ripartizione 'geografica' nella distribuzione di queste comunità entro i cartulari notarili: se è rilevabile una certa ricorrenza di aree nella produzione di alcuni di loro (la valle del Bisagno per Oberto scriba *de Mercato*, il vicino ponente per

²⁸ In verità proprio in una di queste sentenze Lanfranco definisce se stesso con il termine di *scribanus*, di difficile interpretazione ma che sembrerebbe sinonimico di scriba e implicare quindi un qualche ruolo pubblico; è infatti lo stesso termine che egli, nel medesimo documento, destina anche al rogatario di alcune deposizioni testimoniali e di altre scritture di natura giudiziaria necessarie alla pratica in questione, cioè una trasmissione ereditaria (*Lanfranco*, I, n. 33; ma su questo specifico n. si veda anche nota 20). Il termine *scribanus*, non molto consueto, è però attestato con lo stesso significato anche in Bonvillano (*Bonvillano*, n. 238), Guglielmo Cassinese (*Guglielmo Cassinese*, I, nn. 292, 308; II, n. 1243) e negli annali di Caffaro (*Annali*, I, p. 30).

²⁹ ROVERE 1997, pp. 328-329; MACCHIAVELLO cds.

Lanfranco), altre zone si affidano alla mano di anche 5 notai diversi, pur in un arco cronologico ampio³⁰. Nemmeno l'ipotesi che la precoce suddivisione del territorio cittadino in una duplice ripartizione (*compagne deversus burgum* e *compagne deversus civitatem*), destinata poi ad estendersi a tutto il *districtus* divenendo quasi sinonimica di levante e ponente, abbia già creato a questa altezza cronologica una sorta di aree di influenza trova dunque chiaro accoglimento³¹. In verità, tali occorrenze documentarie potrebbero non dipendere da una attribuzione di aree di 'responsabilità', ma da una semplice vicinanza, non meglio definibile (origine personale? fama? luogo di rogito?) al singolo professionista.

Questo ragionamento si pone in parziale contrasto con quanto proposto dai due soli originali pervenuti, ai quali, in questo caso specifico, è lecito accostarne anche un terzo, la ratifica del 1142 da parte dei consoli del villaggio di Struppa³², poiché ciò che preme sottolineare in questo contesto è che tutti e tre i documenti entro la sottoscrizione notarile portino il riferimento ad una forma di *iussio*, che, proprio nell'ultimo caso, è supportata dalla *manufir-matio* dei consoli oltre a quella degli attori e da essa distinta e precedente³³. In nessuno dei tre casi è presente tuttavia alcun intervento di *publici testes*, mentre è ricordata la normale presenza di testimoni. L'incapacità o l'im-

³⁰ Come il villaggio di Nervi, nell'immediato levante, i cui consoli della pieve ricorrono a Oberto scriba (1184), Guglielmo da Sori (1191), Guglielmo Cassinese (1192), Bonvillano (1198), Giovanni di Guiberto (1205-06); oppure Sestri Ponente: Giovanni scriba (1161), Guglielmo Cassinese (1192), Guglielmo da Sori (1195), Giovanni di Guiberto (1200).

³¹ RUZZIN 2017, pp. 63-65. La questione della successiva ripartizione del *districtus* è stata notata da SAVELLI 2003, pp. 65-80.

³² V. nt. 25 per le signature dei tre documenti. Occorre subito specificare che la ratifica si differenzia radicalmente sotto l'aspetto formale dagli altri due atti e non solo per diversa tipologia: si tratta di una scrittura definita dal suo estensore *breve securitatis et firmitatis a memoria retinendum*, che propone diversi arcaismi e una grave svista nella datazione. Il notaio omette infatti il centesimo (*milleximo quadragesimo ii*), ma l'editore del documento, sulla base dell'analisi fatta cui si rimanda, non ha dubbi ad attribuirvi la data 1142.

³³ Nel breve: «(ST) Ego Obertus notarius, per iusionem de supradicti consoli, supscripto breve subscripsi»; nel lodo del 1148/49: «(ST) Ego Iohannes Corvarinus notarius per preceptum iamdictorum consulum subscripsi»; in quello del 1204: «(ST) Ego Vidobonus notarius, iussu dictorum consulum, scripsi».

possibilità di trovare ed esprimere per tali pronunciamenti una fisionomia documentaria univoca e coerente negli elementi intrinseci evidentemente non contrasta affatto con una certa (forse spontanea?) attenzione da parte del notaio a riconoscere almeno una forma di *auctoritas* alle rappresentanze locali. In questo caso, infatti, la sottoscrizione sembra ricalcare la forma che talvolta essa assume entro la sentenza arbitrale, e di certo non si può connettere implicitamente ad un rapporto funzionale³⁴.

Si può rilevare infine un ultimo tratto condiviso, riscontrabile nella maggior parte delle abbreviature e nel *mundum* del 1148/49, e cioè che la datazione topica è proposta, come quella dei lodi consolari cittadini, direttamente in apertura del documento, anche quando il notaio non opera mai tale scelta in altri casi. Il dato è interessante, perché ritengo che dare particolare rilevanza al luogo anche nel caso dei lodi cittadini in fondo accentui il tratto pubblico dell'azione, che, per i consoli del comune di Genova, avviene infatti in cattedrale, nel palazzo dell'arcivescovo, entro le chiese, se in *pubblico parlamento*, e che risulta dunque il primo dato visibile subito dopo l'invocazione simbolica. In un protocollo, inoltre, l'accorgimento di collocare la data topica in apertura rende immediatamente distinguibile, a colpo d'occhio, questa abbreviatura dalle altre.

Il fatto, dunque, che in occasione di queste scritture alcuni notai percepiscano qualcosa di differente dalla 'normalità' del *negotium* privato, e lo traducano almeno portando appositamente nella parte protocollare la datazione topica è in sé rilevante. Balza tuttavia subito agli occhi il trattamento opposto riservato dai due notai forse più autorevoli tra quelli di XII secolo, e cioè Giovanni scriba e Guglielmo Cassinese. Il cartolare di Giovanni scriba presenta un unico lodo di comunità minore, quello dei consoli del comune rurale di Sestri Ponente (1161): se il dettato del *tenor* è volutamente oggettivo (scelta mai operata da Giovanni in altri contesti) e ricalca in tutto quello dei consoli di cui egli stesso è appunto *scriba*, la presenza e la dislocazione degli elementi che costituiscono le *publicationes* non dà adito a dubbio: esse non soltanto sono complete (testimoni, data topica e cronica), ma presentano la posizione propria di qualunque abbreviatura di atto privato di sua mano.

³⁴ Sull'argomento si veda soprattutto FISSORE 1989.

La stessa cosa fa Guglielmo Cassinese, che appone sempre tutte le *publicationes* nell'escatocollo, con l'aggiunta difficoltà, in questo caso, di poter valutare l'eventuale scelta operata nella redazione in forma oggettiva e quindi in tutto sovrapponibile a quello dei consoli di città: il suo dettato è sempre in terza persona.

Risulta infine plausibile e doveroso accostare tali espressioni documentarie alla forma della sentenza arbitrale, sebbene in verità anche questa tipologia documentaria offra per l'epoca a sua volta diverse casistiche, tanto disomogenee da sfuggire ad ogni analisi³⁵: per esempio, si osserva una perfetta sovrapposizione tra le sentenze arbitrali e quelle consolari di mano di Oberto scriba³⁶, ma alcune divergenze significative compaiono proprio in Guglielmo Cassinese, il notaio che meno di tutti mostrerebbe di cogliere una diversa natura dell'atto in occasione dei lodi di comunità, non mutando nulla nella loro scritturazione rispetto al documento privato. Eppure egli distingue invece decisamente due modelli documentari, e interessanti sono alcuni cenni nel dettato: nel caso di sentenze arbitrali, tra le parti verte *lis*, mentre davanti ai consoli di comunità è esposta *querimonia* o *causa*³⁷; la parte narrativa, inoltre, presente anche entro le sentenze arbitrali non solo è strutturata in modo assai diverso ma non è mai connessa al dispositivo con l'espressione «Quod idem fecerunt quia», che egli evidentemente riserva proprio ai lodi di comunità, sul modello appunto del dettato di quello cittadino.

Nel complesso l'impressione generale è quindi che i notai stessi non sappiano esattamente come considerare tali scritture, e queste incertezze probabilmente riflettono proprio le incertezze giurisdizionali cui si è fatto cenno in apertura; in altre parole, non si vede un indirizzo pratico da parte del comune nel trattare queste esigenze documentarie, espresse

³⁵ ROVERE 2009.

³⁶ Si confrontino le sentenze arbitrali in *Oberto (1186)*, nn. 116, 286, 304, 327 e in *Oberto (1190)*, nn. 311, 616.

³⁷ «querimonia[m] deposuit ante predictos consules»: *Guglielmo Cassinese*, I, n. 142; «causa agitata fuit»: *ibid.*, II, n. 1500; nel caso dei lodi arbitrali: «lis erat», *ibid.*, I, n. 81; «de lite quam habebant», *ibid.*, nn. 278, 834; «lite et controversia», *ibid.*, n. 505. Una maggiore definizione è presente in un arbitrato particolare, ovvero quello reso dai delegati dell'arcivescovo, ed è infatti dinanzi a questi che la denunciante «deposuit querimonia[m]»: *ibid.*, n. 702.

evidentemente da comunità che davvero ancora non rientrano nella sfera di influenza giurisdizionale diretta. Se nella composizione del *tenor* si può dire che i notai raccolgano *in toto* il modello offerto dai lodi consolari cittadini – d'altronde è una scelta comprensibile, si potrebbe definire quasi istintiva –, la questione si complica per l'apparato, fondamentale, pubblicitario. In linea generale questi consoli, quindi, parrebbero non detenere, nel corso del pieno XII secolo, la facoltà di poter ingiungere ai *publici testes* di validare i loro lodi, non producendo quindi una vera e propria forma di 'atto pubblico'³⁸.

La fine del secolo XII e l'inizio del XIII

Uno dei cartolari di fine XII secolo, quello tuttora inedito di Oberto di Piacenza (1197-98), ha fornito altre attestazioni, oltre a quelle relative all'operato di queste rappresentanze locali³⁹. Si tratta di 14 sentenze, frammiste ad abbreviature di atti privati, che non sono state emanate da un collegio di *consules* ma da un *potestas*, cioè il *potestas plebis Vulturi (et Borzuli)*, ovvero del comparto immediatamente a ponente della città, zona di rilevanza strategica perché contigua all'area di influenza savonese e di controllo sulle direttrici viarie verso il settentrione⁴⁰.

Non risulta plausibile appiattare questa differenza ad un livello puramente terminologico, da connettersi magari ad un'assonanza imitativa con quanto

³⁸ Tale la definizione del lodo genovese in BARTOLI LANGELI 2001, p. 94. Giova qui ricordare che infatti la prassi di impiegare questo accorgimento, per quanto applicata, è opzionale, ricade cioè nella volontà dei consoli ed è relativa soltanto al momento della redazione dell'originale (ROVERE 1997, pp. 326-327). In altre parole, sebbene le poche abbreviature di lodo consolare pervenute, prive di registrazione di *testes*, ci inducano a ritenere il contrario, non possiamo affermare con assoluta certezza che il *mundum* svolto da un'abbreviatura dotata di normali testimoni non potesse essere sottoscritto poi da testimoni pubblici. Viceversa, la prassi per la quale anche il documento privato potesse essere sottoscritto dai *publici testes* se voluto dalle parti, come previsto dal decreto che li istituì, non è mai stata invece confermata nella concretezza.

³⁹ ASGE, *Manoscritti*, 102, cc. 22-121; le sentenze tuttavia sono tutte entro le prime 30 carte.

⁴⁰ RUZZIN 2017.

accade in quel momento a Genova, che da due anni è passata di nuovo dal regime consolare a quello podestarile, perché entro il medesimo frammento sono imbreviati anche alcuni pronunciamenti dei consoli dei villaggi di Ceranesi e San Pier d'Areña; è quindi evidente che questa nuova figura, il *potestas*, è davvero qualcosa di diverso dalle figure istituzionali locali.

Le competenze del *potestas* non appaiono molto differenti da quelle esercitate dai consoli di pieve o di comunità, né il dettato notarile di Oberto di Piacenza, particolarmente scarno, permette di trovare formalità che suggeriscano un livello diverso di consapevolezza giuridica. Almeno in un caso, però, il *potestas Vulturi* si pronuncia in materia penale, rigettando la sentenza arbitrale emessa dall'arciprete di Voltri stessa⁴¹. Il fatto che si tratti di un'unica persona a pronunciarsi in materia giudiziaria, e non più una forma collegiale, depone verso l'ipotesi di una volontaria diminuzione della dimensione comunitaria a vantaggio di quella accentrata – e forse anche di provenienza esterna – già a quest'altezza cronologica, e sottolinea ulteriormente la funzione di giudice.

È molto probabile quindi che il comune di Genova sia intervenuto concretamente in quell'area, e che questa sia di conseguenza la più antica traccia documentaria del primo nucleo di una delle tre podesterie cosiddette 'suburbane', cioè di quelle circoscrizioni amministrative che, dal XIII secolo, riuniranno in tre distinte porzioni proprio questi ampi territori precocemente connessi alla città in modo opaco. Nel caso specifico della podesteria di Voltri, il comune dovrà anche operare un superamento del reticolo ecclesiastico, perché l'ultimo dei villaggi che costituiscono in seguito la circoscrizione non è nemmeno appartenente all'arcidiocesi di Genova.

La data di queste imbreviature, il 1198, è però certamente interessante, perché l'annalistica cittadina riferisce di una diversa organizzazione del sistema giudiziario, che, in quegli anni (1197-99), si arricchisce di nuove magistrature⁴². I consoli dei placiti, ormai stabilizzatisi nel numero di otto, cioè uno per *compagna* cittadina, sono affiancati, proprio dal 1197, dai *consules pro foritanis*, i consoli per le cause dei forestieri, col compito di

⁴¹ ASGE, *Manoscritti*, 102, c. 30v.

⁴² *Annali*, II, pp. 71-72.

rendere giustizia nei casi di contrapposizione giudiziaria con individui non genovesi. L'ipotesi è dunque che, di pari passo con la definizione di chi è genovese, si sia proceduto anche alla definitiva organizzazione amministrativa di quei territori che gravitano attorno a Genova ormai da decenni, e la cui risposta documentaria era stata tanto varia sotto l'aspetto formale.

Dal punto di vista della struttura che si è appena illustrata, è da sottolineare come, mentre permane inalterata la scelta di proporre un dettato oggettivo – nel caso di Oberto di Piacenza è atto volontario e ponderato, dal momento che avviene in pochissime altre circostanze –, la datazione topica e cronica si sono accostate in chiusura del documento, e sono sempre registrati testimoni. In altre parole, cioè, l'abbreviatura dei lodi emessi da questo primo *potestas* pare essere stata ricondotta del tutto a quella del documento privato, fatta salva la non comune oggettività del dettato.

Può dunque sembrare paradossale che proprio il primo dei frammenti di una magistratura forse ufficiale sia quasi del tutto sovrapponibile alla struttura dell'atto privato, ma altre testimonianze di poco posteriori suggeriscono nuove considerazioni. D'altronde, tracce di tali commistioni di elementi apparentemente contrastanti risultano ravvisabili anche nell'unico originale pervenuto per il XII secolo di lodo emesso da una delle *castellanie* del sistema genovese, quella cresciuta nella località di Portovenere, indubabilmente soggetta all'amministrazione diretta della *civitas* già dal 1113⁴³. Questa sentenza, emanata dai castellani nel 1175, proprio dietro ingiunzione dei consoli genovesi, ricalca il modello dei lodi cittadini soltanto nel *tenor*, che è in dettato oggettivo e con il solito sviluppo: per il resto, presenta un'invocazione sia simbolica sia verbale, la datazione topica nell'escatocollo accanto alla cronica, l'indicazione di 5 testimoni, la sottoscrizione autografa di due *publici testes* e nessuna *iussio* in quella notarile⁴⁴.

Da cenni sparsi di poco posteriori al frammento di Oberto di Piacenza abbiamo certezza dell'avvenuta formazione anche delle altre due pode-

⁴³ *Ibid.*, I, p. 15.

⁴⁴ *S. Venerio*, I, n. 64. Questa è l'unica sentenza a oggi reperita, per il XII secolo, emessa da un organo territoriale di diretta e indubitabile dipendenza genovese; la *iussio* compare invece nelle altre due sentenze dei castellani (*ibid.*, II, nn. 1, 3) emesse però negli anni 1200 e 1205; a margine, si deve sottolineare che il notaio rogatario del lodo del 1175 è *Benaduxi*, non genovese e sicuramente originario di Portovenere.

sterie suburbane (di Bisagno e di Val Polcevera) e, almeno nel caso di quest'ultima, si può dire perfettamente formate già dal 1210-11, poiché per quegli anni è pervenuto un intero primo, vero, sicuro frammento giudiziario di curia, affidato alla mano del notaio Guglielmo *sapiens*⁴⁵. Lo stesso notaio appena l'anno prima ha già prestato servizio per un'altra neonata podesteria, quella di Rapallo-Lavagna, le cui imbreviature, pur di numero inferiore, sono perfettamente sovrapponibili a quelle redatte l'anno dopo per la Val Polcevera⁴⁶.

Al contrario di quanto avveniva nella fase di sperimentazione precedente, nelle svariate decine di imbreviature di Guglielmo *sapiens* per il *potestas* prima di Lavagna e poi di Val Polcevera, la trasmigrazione della data topica in chiusura di documento è divenuta prassi o, almeno, non sembra più indicare un discrimine nella percezione della natura documentaria, come già entro quelle proposte appunto da Oberto di Piacenza per il *potestas plebis Vulturii*, e come si osserva anche nei 2 lodi della castellania di Portovenere di XIII secolo⁴⁷. La stessa cosa è testimoniata infine anche nell'unica imbreviatura pervenuta a questa altezza cronologica di un lodo del podestà di Genova, di mano di Guglielmo Cassinese (1192), identico, per gli altri suoi aspetti formali, a quello consolare⁴⁸.

La struttura del *tenor* non è mutata rispetto a quella ravvisabile nei lodi consolari cittadini e comunitari del XII secolo, sebbene il testo, nelle imbreviature di Guglielmo *sapiens*, adesso abbastanza frequentemente appaia più esteso e dettagliato: il dettato è sempre oggettivo e ha sempre lo stesso andamento, però ora è seguito dai riferimenti spaziali e temporali. Per il podestà di Val Polcevera, il luogo di rogito è in piena città, nel portico di un palazzo nobiliare, e cioè forse dove egli vive, anche se non è esplicitato, come sarà invece consueto successivamente; più mobile appare invece la sede della curia di Recco. Sebbene i frammenti in questione siano ampi – e

⁴⁵ ASGE, *Notai Antichi*, 7, cc. 1-38. La più antica attestazione che ho rinvenuto della costituzione della podesteria di Bisagno è in ASGE, *Notai Antichi*, 5, c. 149v (1210).

⁴⁶ ASGE, *Notai Antichi*, 56, cc. 75-118.

⁴⁷ V. nt. 38.

⁴⁸ *Guglielmo Cassinese*, II, n. 1544. La cui struttura, in sunto, è: «Dominus Mane-goldus, potestas et consul Ianue, laudavit (...) quod ideo fecerat quia (...) laudavit ut supra. In palatio archiepiscopi, ea die».

il lavoro di Guglielmo *sapiens* appaia indubitabilmente continuativo –, in essi non si scioglie il nodo del nesso che intercorre tra il *potestas* e il notaio, perché nemmeno in questo caso si esplicita un eventuale legame funzionale.

In nessuna di esse si fa mai riferimento alla presenza di testimoni, essendo quindi tali scritture adesso sicuramente destinate, in caso di originale su pergamena, alla sottoscrizione di quelli *publici*, come peraltro appare dall'unico *mundum*, per questi anni, di sentenza di un *potestas* suburbano⁴⁹. Il territorio quindi precedentemente interessato da quelle forme locali di consolato, e da quelle contraddittorie imbreviature redatte da parte del notariato urbano, ora è formalmente riunito in questi primi nuclei amministrativi, e infatti le sentenze del *potestas* hanno indubbi caratteri formali di 'atto pubblico', sottoscrizioni dei testimoni comprese⁵⁰.

Questo però concorre forse a spiegare prima l'ampliamento delle liste di tali particolari testimoni, reiterato nel 1161-62, 1167, 1170, 1180, 1200⁵¹, e poi, in parte, la scomparsa della pratica. Il ricorso a questo tipo di validazione, se ammettiamo che si dovesse applicare a tutte le scritture prodotte dalle magistrature, divenne probabilmente impraticabile. Inoltre, il fatto che anche le sentenze del *potestas* di Rapallo-Lavagna siano prive di liste testimoniali rimette ulteriormente in gioco tutta la questione: esistevano elenchi di testimoni pubblici e locali, analoghi a quelli previsti per Genova? Oppure la sottoscrizione doveva avvenire in città⁵²? In ogni caso, se si considera che il podestà di Polcevera nel solo frammento, misto, di Guglielmo *sapiens* (38 carte) risulta aver emesso 86 sentenze si comprende facilmente la farraginosità del meccanismo sottoscrittorio. Da accenni con-

⁴⁹ *S. Siro*, I, n. 258 (1208).

⁵⁰ Cfr. nt. 38.

⁵¹ ROVERE 1997, pp. 296-298.

⁵² La stessa cosa forse si osserva già in una nomina arbitrale (1171) per la controversia giurisdizionale che divide proprio la comunità di Rapallo, rappresentata dai suoi consoli, dal monastero di San Fruttuoso di Capodimonte per il territorio di Portofino. La nomina, vigilata tra l'altro dall'intervento dei consoli del comune di Genova, è sottoscritta, oltre che dal notaio, da tre persone, che tuttavia non sono i consoli di Rapallo; sembrerebbero essere quindi *publici testes*, ma tali nomi non ricorrono una seconda volta altrove, e le forme cognominali non sono genovesi (*Libri iurium*, II/3, n. 398). Si tratta quindi di *publici testes* di Rapallo?

tenuti in questi stessi documenti, inoltre, si intuisce come l'iter processuale si sia ragionevolmente arricchito, in questi dieci anni, di fasi intermedie anch'esse destinate a qualche forma di scrittura e registrazione: in essi si riportano in modo testuale *lamentaciones*, *dicta testium* ed estimi⁵³; negli allegati fortunosamente pervenuti, si appuntano spezzoni di interrogatori⁵⁴. Tutte queste fasi del procedimento dunque producevano scritture (forse le producevano dal principio?), che molto probabilmente non avvenivano sotto la supervisione del podestà o del suo *index*, ma semplicemente presso il notaio incaricato. Non solo: già dagli anni venti del XIII secolo si trovano nomine di curatori da parte dei magistrati e, più sporadicamente, compaiono alcuni esempi di denunce e deposizioni⁵⁵, di promesse⁵⁶, di momenti paragiudiziari e di altre forme di interazione con la curia dello *index*, che tecnicamente presentano le forme dell'atto privato, qualora non si trovino in frammenti *in toto* curiali come quelli, un *unicum* per l'epoca, del notaio Martino di Savona⁵⁷. La produzione di queste particolari fasi del percorso giudiziario può a sua volta aver contribuito a portare all'interno dell'alveo dell'atto privato anche la forma del lodo. Quel modello documentario quindi cambiò funzione: non più espressione tipica dell'azione consolare, e cifra documentaria del comune, ma modello di testo per l'emissione del giudizio di uno *index*. Nel corso del maturo secolo XIII, infatti, proprio

⁵³ A titolo di esempio: *lamentacio* riportata testualmente in ASGE, *Notai Antichi*, 7, c. 6r; *dicta testium*, *ibid.*, c. 7v, estimo riportato testualmente *ibid.*, a c. 1v.

⁵⁴ *Ibid.*, allegati L e O.

⁵⁵ In verità anche prima, come per la denuncia fatta affinché la controparte compaia davanti al console dei *foritani* e al podestà di Savona nel 1212, che ha forme del tutto private: ASGE, *Notai antichi*, 7, c. 40v, e poi anche quelle in *ibid.*, 18/II, c. 89v (1229). L'unica formalità ricorrente in questo tipo di scritture è piuttosto quella per cui il testo si apre, presente o meno l'invocazione, con la formula: «In presentia testium infrascriptorum, X denontavit ect.» come se l'aspetto, ancora una volta, relativo alla dimensione *pubblica* dell'atto fosse l'elemento determinante. Si vedano poi le deposizioni in *Magister Salmonus*, nn. 380-381, rese per il console di giustizia (1222) e dotate di datazione estesa nell'escatocollo e liste testimoniali.

⁵⁶ Come in ASGE, *Notai Ignoti*, 1/XXVI, n. XXIV, dove le due parti rilasciano l'una all'altra ampia quietanza davanti allo *index civium et foritanorum* (1229).

⁵⁷ *Martino*. Per l'unicità del suo cartolare v. PADOA SCHIOPPA 2014, *passim*, ma in particolare le pp. 8, 10, 22-24.


soltanto nel caso della sentenza la posizione delle *publicationes* entro le imbreviature delle curie pare sporadicamente conservare ancora una funzione, sembrando in tutte le altre circostanze invece ininfluenza, affidata cioè alla prassi personale del singolo scriba; la presenza dei testimoni è invece sempre richiesta, poiché scompare la pratica dei *publici testes*⁵⁸.

Espressioni documentarie dell'operato dei consoli locali permangono anche entro i cartulari del pieno XIII secolo e poi nella documentazione dei secoli successivi. Il genere di intervento, però, e di conseguenza la tipologia documentaria che ne è espressione, è completamente diverso. Non si tratta più di sentenze, non esiste più alcuna forma di lodo comunitario: i consoli, poi definiti anche *rectores*⁵⁹, nominano *sindici* per controversie con altre comunità o con Genova stessa, cedono imposte in appalto e affittano beni comuni, e queste scritture nulla hanno di differente dagli omologhi *negotia* condotti da privati. Dai primi decenni del XIII, l'amministrazione della giustizia al singolo è infatti pienamente garantita dalle magistrature di matrice genovese, ancora da approfondire, e la dimensione comunitaria non si sovrappone più a quella giudiziaria: le tre podesterie suburbane, e poi, via via, altri analoghi *officia* disseminati su tutto l'arco ligure, ciascuno con la sua curia (*potestas*, *castellanus/i*, uno *index*, un numero variabile di scribi e sottoscritti e poi altri funzionari), costituiscono a tutti gli effetti l'impianto amministrativo e territoriale dell'ormai conquistato *districtus*⁶⁰.

⁵⁸ Intorno al 1222: ROVERE 1997, p. 319.

⁵⁹ Come in realtà per la prima volta ho riscontrato proprio nel frammento di Guglielmo *sapiens*, che in tale modo definisce i rappresentanti di una delle pievi che adesso compongono la podesteria di Polcevera, e che nominano un loro *sindicus* alla presenza del *potestas*: ASGE, *Notai Antichi*, 7, c. 4r.

⁶⁰ L'annalista Iacopo Doria restituisce involontariamente una fotografia del dominio genovese nel 1285: 46 distinte podesterie e castellanerie (*Annali*, V, pp. 62-64; cfr. RUZZIN 2017, p. 98).



- | | | |
|---------------|-----------------------|-------------------|
| 1 Bargagli | 10 Murta | 19 San Tomaso |
| 2 Bavari | 11 Nervi | 20 Sant'Olcese |
| 3 Carignano | 12 Polanesi | 21 Serra |
| 4 Castelletto | 13 Quarto | 22 Sestri Ponente |
| 5 Ceranesi | 14 Quezzi | 23 Sori |
| 6 Crevari | 15 Quinto | 24 Struppa |
| 7 Langasco | 16 Rivarolo | 25 Voltri |
| 8 Mignanego | 17 San Martino Albaro | |
| 9 Molassana | 18 San Pier d'arena | |

Bibliografia

- Annali* = *Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori (secoli XII-XIII)*, ed. Luigi Tommaso BELGRANO - Cesare IMPERIALE DI SANT'ANGELO, I-V, Roma 1890, 1901, 1923, 1926, 1929 (Fonti per la storia d'Italia, 11-14bis).
- BARTOLI LANGELI 2001 = Attilio BARTOLI LANGELI, *Il notariato*, in *Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIV*. Atti del Convegno internazionale di studi (Genova-Venezia, 10-14 marzo 2000), ed. Gherardo Ortalli, Dino Puncuh, Genova 2001 («Atti della Società ligure di storia patria», n.s., 41/1), pp. 73-101.
- BOLOGNA 1988 = *Archivio di Stato di Genova. Notai ignoti. Frammenti notarili medioevali. Inventario*, ed. Marco BOLOGNA, Roma 1988 (Pubblicazioni degli archivi di Stato. Strumenti, 104).
- Bonvillano* = *Bonvillano (1198)*, ed. J.E. EIERMAN - Hilmar Carl KRUEGER – Robert Leonard REYNOLDS, Genova 1939 (Notai liguri dei secoli XII e XIII, 3).
- COSTAMAGNA 1956 = *Archivio di Stato di Genova. Cartolari notarili genovesi (1-149)*. *Inventario*, ed. Giorgio COSTAMAGNA, Roma 1956, 1961 (Pubblicazioni degli archivi di Stato, 22, 41).
- FISSORE 1989 = Gian Giacomo FISSORE, *Alle origini del documento comunale: i rapporti tra i notai e l'istituzione*, in *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento*. Atti del convegno (Genova 8-11 novembre 1988), Genova 1989 («Atti della Società ligure di storia patria», n.s., 29/2), pp. 99-128.
- Giovanni di Guiberto* = *Giovanni di Guiberto (1200-1211)*, ed. Margaret W. HALL-COLE, Hilmar Carl KRUEGER, R.G. REINERT, Robert Leonard REYNOLDS, I-II, Genova 1939-1940 (Notai liguri dei secoli XII e XIII, 5/1-2).
- Giovanni scriba* = Mario CHIAUDANO - Mattia MORESCO, *Il cartolare di Giovanni scriba*, I-II, Torino-Roma, 1934-1935 (Documenti e studi per la storia del commercio e del diritto commerciale italiano. Regesta chartarum Italiae, 19-20).
- Guglielmo Cassinese* = *Guglielmo Cassinese (1190-1192)*, ed. Margaret W. HALL - Hilmar Carl KRUEGER - Robert Leonard REYNOLDS, I-II, Genova 1938 (Notai liguri dei secoli XII e XIII, 2/1-2).
- Guglielmo da Sori* = *Guglielmo da Sori. Genova-Sori e dintorni (1191, 1195, 1200-1202)*, ed. † Giuseppe ORESTE - Dino PUNCUH - Valentina RUZZIN, I-II, Genova 2015 (Notariorum itinera, 1/1-2).

- GUGLIELMOTTI 2005 = Paola GUGLIELMOTTI, *Ricerche sull'organizzazione del territorio nella Liguria medievale*, Firenze 2005 (Reti medievali e-book. Monografie, 3).
- GUGLIELMOTTI 2007a = Paola GUGLIELMOTTI, *Definizione e organizzazione del territorio nella Liguria orientale del secolo XII*, «Atti della Società ligure di storia patria», n.s., 47/1 (2007), pp. 185-213.
- GUGLIELMOTTI 2007b = Paola GUGLIELMOTTI, *Linguaggi del territorio, linguaggi sul territorio: la val Polcevera genovese (secoli X-XIII)*, in *Linguaggi politici, cerimoniali civici e pratiche della politica a Genova e nel Regno di Napoli nel tardo Medioevo*. Seminario di studio (Napoli, 24-25 novembre 2005), Salerno 2007, pp. 241-266.
- Lanfranco* = *Lanfranco (1202-1226)*, ed. Hilmar C. KRUEGER - Robert Leonard REYNOLDS, I-II, Genova 1951, 1953 (Notai liguri dei secoli XII e XIII, 6/1-2).
- PUNCUH - ROVERE 1992 = *I Libri iurium della Repubblica di Genova. Introduzione*, ed. Dino Puncuh, Antonella Rovere, Genova 1992 (Fonti per la storia della Liguria, 1).
- Libri iurium* = *I Libri iurium della Repubblica di Genova*, I/4, ed. Sabina DELLACASA, Genova 1998 (Fonti per la storia della Liguria, 11); II/2, ed. Francesca MAMBRINI, Genova 2007 (Fonti per la storia della Liguria, 21); II/3, ed. Francesca MAMBRINI, Genova 2010 (Fonti per la storia della Liguria, 22).
- MACCHIAVELLO cds = Sandra MACCHIAVELLO, *Tra palazzi e chiostri: repertorio dei notai attivi a Genova in età consolare (1099-1191)*, in *Studi in onore di Dino Puncuh*, ed. Carlo Bitossi, Marta Calleri, Sandra Macchiavello, Antonella Rovere, Genova (Quaderni della Società ligure di storia patria, 7), cds.
- Magister Salmonus* = *Liber magistri Salonis sacri palatii notarii (1222-1226)*, ed. Arturo FERRETTO, Genova 1906 («Atti della Società ligure di storia patria», 36).
- Martino* = *Il cartulario del notaio Martino: Savona (1203-1206)*, ed. Dino PUNCUH, Genova 1974 (Notai liguri dei secoli XII e XIII, 9).
- Oberto (1186)* = *Oberto scriba de Mercato (1186)*, ed. Mario CHIAUDANO, Genova 1940 (Notai liguri del sec. XII, 4).
- Oberto (1190)* = *Oberto scriba de Mercato (1190)*, ed. Mario CHIAUDANO - Raimondo MOROZZO DELLA ROCCA, Genova 1938 (Notai liguri del sec. XII, 1).
- PADOA SCHIOPPA 2014 = Antonio PADOA SCHIOPPA, *Giustizia civile e notariato nel primo Duecento comunale: il caso di Savona, 1203-1216*, «Studi medievali», s. 3^a, 75/1 (2014), pp. 3-24.
- POLONIO 1984 = Valeria POLONIO, *Le circoscrizioni territoriali nella Liguria medievale: modulo civile o modello ecclesiastico?*, «Rivista di studi liguri», 50 (1984), pp. 177-181.

- RAO 2018 = Riccardo RAO, *Cavalieri, mercanti e consoli a Savona: costruzione di un'identità aristocratica, conflitto politico e rappresentanza in un comune ligure del XII secolo*, «Archivio storico italiano», 176 (2018), pp. 3-38.
- Registri della Catena = *I registri della Catena del comune di Savona*, I, ed. Antonella ROVERE - Dino PUNCUH, Genova 1986 («Atti della Società ligure di storia patria», n.s. 26/1).
- Registro della curia = *Il registro della curia arcivescovile di Genova*, ed. Luigi Tommaso BELGRANO, Genova 1862 («Atti della Società ligure di storia patria», 2/2).
- ROVERE 1997 = Antonella ROVERE, *I «publici testes» e la prassi documentale a Genova (secc. XII-XIII)*, «Serta antiqua et mediaevalia», n.s., 1 (1997), pp. 291-332.
- ROVERE 2009 = Antonella ROVERE, *I lodi consolari e la documentazione pubblica nei più antichi cartolari notarili genovesi*, in *In uno volumine. Studi in onore di Cesare Scalon*, ed. Laura Pani, Udine 2009, pp. 513-528.
- RUZZIN 2015 = Valentina RUZZIN, *Guglielmo. Un notaio tra Genova e Sori*, in *Guglielmo da Sori. Genova - Sori e dintorni (1191, 1195, 1200-1202)*, ed. Giuseppe ORESTE - Dino PUNCUH - Valentina RUZZIN, Genova 2015 (Notariorum itinera, 1), pp. XV-XLVIII.
- RUZZIN 2017 = Valentina RUZZIN, *Voltri: una podesteria suburbana del territorio genovese. Società, istituzioni e produzione documentaria tra XII e XIV secolo*. Tesi di dottorato di ricerca, Università degli Studi di Genova, XXIX ciclo (tutore Paola Guglielmotti).
- S. Maria delle Vigne = Gabriella AIRALDI, *Le carte di Santa Maria delle Vigne (1103-1392)*, Genova 1963 (Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 3).
- San Siro, I = *Le carte del monastero di San Siro di Genova (952-1224)*, ed. Marta CALLERI, Genova 1997 (Fonti per la storia della Liguria, 5).
- San Siro, II = *Le carte del monastero di San Siro di Genova (1225-1253)*, ed. Sandra MACCHIAVELLO - Maria TRAINO, Genova 1997 (Fonti per la storia della Liguria, 6).
- Santo Stefano, I = *Codice diplomatico del monastero di Santo Stefano (965-1200)*, ed. Marta CALLERI, Genova 2008 (Fonti per la storia della Liguria, 23).
- Santo Stefano, II = *Codice diplomatico del monastero di Santo Stefano (1201-1257)*, ed. Domenico CIARLO, Genova 2008 (Fonti per la storia della Liguria, 24).
- San Venerio = Giorgio FALCO, *Le carte del monastero di San Venerio del Tino*, I, (1050-1200), Torino 1920 (Biblioteca della Società storica subalpina, 91/1); II, (1200-1300), Torino 1933-1934 (Biblioteca della Società storica subalpina, 91/2).

SAVELLI 2003= Rodolfo SAVELLI, *Scrivere lo statuto, amministrare la giustizia, organizzare il territorio*, in *Repertorio degli Statuti della Liguria*, ed. Rodolfo Savelli, Genova 2003 (Fonti per la storia della Liguria, 19).

TADDEI 2011 = Gabriele TADDEI, *Comuni rurali e centri minori dell'Italia centrale tra XII e XIV sec.*, «Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Âge», 123/2 (2011), pp. 319-334.

VITALE 1951 = Vito VITALE, *Il comune del Podestà a Genova*, Bologna 1951.